

DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni

Il Dott. _____, nella sua qualità di Responsabile dell'VIII Direzione Organizzativa del Comune di Castelvetro, che d'ora in poi verrà chiamata Amministrazione, conferisce al Dott. _____, nato a _____ il _____ residente a _____ Via _____ n. _____ C.F. _____ l'incarico di *Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii.*

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'INCARICO

L'Amministrazione, accertato che non ha al proprio interno dipendenti in grado di svolgere tale incarico per il quale sono previsti specifici requisiti professionali in ottemperanza agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n° 81/08 e s.m.i ha indetto procedura mediante avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di *Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i* per il periodo di anni uno.

Il titolare dell'incarico deve espletare tutte le mansioni previste nel D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, e precisamente dovrà effettuare:

Sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs 81/2008):

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta al lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- f) visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- h) Visita medica lavoratori per servizi baratto, volontariato, servizio civico, cantieri di servizio, ecc.

Obblighi del medico competente (art. 25 D.Lgs n. 81/2008):

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del SPP dei rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico- fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Per alcune visite specialistiche potrà servirsi di specialisti scelti dal datore e/o dal professionista e gli oneri sono da imputare sulla somma totale a disposizione quale budget per analisi ed indagini.

L'espletamento delle funzioni di Medico Competente verrà effettuato presso idonei locali adeguatamente allestiti e messi a disposizione dall'Ente ai professionisti interessati.

ART. 2 CORRISPETTIVO

Il compenso prefissato per il professionista è di € _____, al lordo delle ritenute di legge, oltre IVA e Cassa. Al professionista verrà messa a disposizione la somma di € _____ quale budget per l'effettuazione di analisi ed indagini necessarie da effettuare presso laboratori e/o strutture competenti.

Si precisa che gli oneri a carico delle parti saranno ripartiti nel rispetto delle disposizioni e delle aliquote attualmente vigenti in materia di contribuzione obbligatoria e ritenute fiscali e saranno integralmente ricompresi nella somma del compenso professionale sopra indicata.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 gg. dal ricevimento della fattura con cadenza trimestrale vistata per la regolarità del servizio dai datori di lavoro.

ART. 3 RECESSO O RISOLUZIONE ANTICIPATA

È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente conferimento in ogni momento ed in particolare, quando il professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero contravvenga alle condizioni di cui al presente disciplinare; il tutto con la semplice comunicazione scritta indicante le motivazioni e con trenta giorni di preavviso.

Il presente conferimento è, inoltre, risolto nel caso in cui si violino gli obblighi e le situazioni di incompatibilità previste dal D.lg. 8 aprile 2013 n° 39 e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata

ART. 4 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L.136/2012

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione Comunale ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

ART. 4 CONTROVERSIE

Unico Foro competente è quello di Marsala. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il professionista incaricato e le spese, eventuali, di registrazione sono interamente a carico

del professionista.

Lo stesso dichiara esplicitamente di aver preso visione e cognizione dell'incarico di *Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e successive modifiche e integrazioni* che dovrà espletare e dichiara la sussistenza della proporzione fra il compenso che viene corrisposto all'incarico in questione e l'utilità per l'amministrazione.

Castelvetrano, lì

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE